

Parere relativo al Documento di consultazione *“Raccomandazione in materia di rappresentazione nel bilancio separato o d’esercizio degli effetti delle fusioni per incorporazione di società operative non quotate in società non operative quotate nei mercati regolamentati, con effetti contabili infrannuali”*.

Con riferimento al Documento in oggetto, esprimo parere favorevole all’opportunità che la Consob, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisca una Raccomandazione in materia al fine di addivenire a una convergenza del trattamento contabile e dell’informativa in merito alla fattispecie in parola.

La Raccomandazione di cui al Documento di consultazione in oggetto prevede che la Società risultante dalla fusione della società operativa non quotata nella società non operativa quotata fornisca nel bilancio separato o d’esercizio una descrizione degli effetti economici dell’operazione di fusione come se la stessa avesse efficacia contabile dal primo giorno dell’esercizio di riferimento, al fine di fornire agli utilizzatori del bilancio un quadro completo degli impatti derivanti dalla fusione.

Al fine di garantire maggiore chiarezza, la medesima Raccomandazione indica che detti impatti potrebbero essere riportati in appositi prospetti pro-forma, eventualmente corredati dai relativi dati comparativi e che dette informazioni andrebbero fornite :

- nella medesima relazione sulla gestione in cui viene descritta l’operazione o
- in un apposito allegato al bilancio.

Al proposito si osserva quanto segue:

- ai fini della chiarezza, la Raccomandazione in oggetto indica la possibilità che gli effetti della fusione siano riportati in appositi prospetti pro-forma. Al proposito ritengo che la Raccomandazione dovrebbe indicare metodi alternativi, anche di natura qualitativa, al fine di rappresentare le informazioni in oggetto.

Inoltre, con riferimento alla redazione dei dati pro-forma, si osserva che l’Allegato alla Comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5.07.2001 *Comunicazione in materia di modalità di redazione dei dati pro-forma*, indica, tra l’altro, che: (i) l’obiettivo della presentazione di dati pro-forma è quello di fornire agli investitori e agli utilizzatori dei bilanci in genere informazioni in merito agli effetti continuativi di operazioni che modificano in modo significativo la struttura patrimoniale-finanziaria e i dati economici di un’impresa; (ii) trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi di base (simulazioni o rappresentazioni virtuali), è evidente che qualora tali operazioni si fossero realmente realizzate alla data di riferimento dei dati pro-forma e non alle date effettive, non necessariamente i dati consuntivi sarebbero stati uguali a quelli pro-forma e (iii) i limiti insiti nei dati pro-forma devono essere ben compresi dagli investitori e dagli altri utilizzatori dei bilanci, per non incorrere nell’errore di confondere i dati pro-forma con una previsione della redditività futura che deriverà dall’operazione stessa.

Ritengo che tali limitazioni vadano specificamente indicate nella presentazione degli effetti derivanti dalla fusione in parola. A tal proposito osservo che l’avvertenza, richiamata nella medesima Comunicazione Consob n. DEM/1052803, che qualora tali operazioni si fossero realmente realizzate alla data di riferimento dei dati pro-forma e non alle date effettive, non necessariamente i dati consuntivi sarebbero stati uguali a quelli pro-forma, potrebbe risultare in contrasto con la finalità della Raccomandazione in oggetto, ovvero con la rappresentazione di un quadro completo degli impatti derivanti dalle operazioni in parola;

- la Raccomandazione di cui al Documento di consultazione indica che le informazioni pro-forma o comunque le informazioni atte a fornire un quadro completo degli impatti derivanti dalle operazioni in parola andrebbero fornite in Relazione sulla gestione ovvero in un allegato al bilancio.

A tal proposito ritengo che la Raccomandazione debba fornire chiarimenti in merito alle eventuali verifiche a cui è tenuta la Società di revisione, in relazione alla revisione del bilancio separato o d'esercizio e al giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio.

L'inserimento di prospetti pro-forma in bilancio, ancorchè come allegato allo stesso o in relazione sulla gestione, potrebbero richiedere da parte della società di revisione la verifica dei dati pro-forma e la redazione di un'apposita relazione sui dati pro forma, con conseguente onere a carico della società risultante dalla fusione. Tali oneri sarebbero ancora più gravosi nel caso in cui i pro forma siano corredati dai dati comparativi, ipotesi contemplata dalla Raccomandazione in parola.

Inoltre l'inserimento dei prospetti pro-forma in bilancio, ancorchè come allegato allo stesso o in relazione sulla gestione, richiedono una riflessione sulla necessità di prevedere nella relazione della società di revisione sul bilancio separato o d'esercizio un richiamo:

- del giudizio espresso nella relazione della società di revisione sulla ragionevolezza delle ipotesi di base e sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata per l'elaborazione dei dati pro-forma, nel caso in cui i dati pro-forma siano stati assoggettati a revisione o, in alternativa
- della circostanza che il giudizio sul bilancio separato o d'esercizio non si estende ai dati pro-forma.

In conclusione ritengo che:

- la descrizione degli effetti economici dell'operazione o la predisposizione di prospetti pro-forma che rappresentino gli effetti economici dell'operazione come se la stessa avesse efficacia contabile dal primo giorno dell'esercizio di riferimento non garantiscono la rappresentazione di un quadro completo degli impatti derivanti dall'operazione in oggetto, in considerazione dei limiti richiamati dalla menzionata Comunicazione Consob n. DEM/1052803;
- l'inserimento in bilancio o nella relazione sulla gestione dei prospetti pro-forma o comunque delle informazioni atte a rappresentare retroattivamente gli effetti dell'operazione può porre in capo alla Società, oltre agli oneri derivanti dalla predisposizione dei dati, anche oneri derivanti dall'obbligo di assoggettare a revisione gli stessi;
- l'inserimento in bilancio dei prospetti pro-forma o comunque delle informazioni atte a rappresentare retroattivamente gli effetti dell'operazione richiede riflessioni sull'impatto che lo stesso può avere sulla relazione della società di revisione sul bilancio separato o d'esercizio.